

R.G.N. 23881/2018



# TRIBUNALE DI CASSINO

## VERBALE DI UDIENZA CON NOMINA DI CTU

Oggi 21/11/2018 dinanzi Giudice istruttore dr. Federico Eramo, sono presenti:

Avv. A. Bellisario

l'attore e il quale:

si fonda ai quesiti formulati nelle memorie ex art. 183  
C. con. 20 pe. e 2 prodotti telematicamente unitamente  
alla memoria del C.T.P. Dr. Franco Geylia del 23/10/2018

che pur in via cartacea si produce quale copia di Certificato  
per il Registro, l'AV. P. De Luca in conf. Ufficio dell'Avv. Fianetti

per l'Ufficio il quale nomina CTU il Dott. Pierluigi De Felco, Via Garibaldi 17, Napoli, T. 081 26192109

non pregiudica il diritto di difesa... (AV. Bellisario con riferimento ai par. di cui sopra chiede che  
vengano nell'istruttoria di tutti i contesti e memorie siano eseguite secondo le norme della  
C. con. 20 pe. In caso di superamento della soglia vanno ad origine per gli interessi moratori prevedere.  
de l'istruttoria senza riprova di interessi moratori, secondo l'art. 2809 del C. con. 20 pe. e riallato dei moratori  
E' altresì presente il Consulente Tecnico nominato il quale dichiara: "Sono Dott. De Felco"

Paola Russo nata e coniata il 20/05/1968

con studio in Cassino (FR), Via E. De Nicola 293

Telefono: 333 / 7273246 PEC: paolarusso @awdapec.it

Circa i rapporti con le parti del processo, il CTU dichiara: "non sono parente di alcuna e non ho  
nessun interesse in questo procedimento".

Il Giudice istruttore ricorda al CTU l'importanza delle funzioni che è chiamato a adempiere e gli  
chiede di prestare il giuramento di bene e fedelmente adempiere le funzioni affidategli al solo scopo  
di far conoscere al giudice la verità; a tal riguardo, il CTU dichiara: "Lo giuro".

Le parti nominano come propri consulenti: C. Av. Plebani, oltre che de  
l'applicazione dell'art. 118 TUB, con delega da collegare, e che della  
giurisdizione di merito e conosciuta per ai e per lo non è animale. L'Av. P.  
Pellizzoni cartote i contenuti esposti ed iuste nelle pagine 20/21/22

Il Giudice istruttore concede al CTU termine fino al giorno 31/03/2020 per la  
trasmissione dell'elaborato ai procuratori delle parti ed ai loro consulenti tecnici ai sensi dell'art.  
195 c.p.c.. Il CTU fissa sin d'ora l'inizio delle operazioni peritali per il giorno 03/12/2019  
ore 16:30 presso il proprio studio.

La trasmissione dell'elaborato da parte del C.T.U. avverrà presso gli indirizzi di posta elettronica o  
PEC riportati dai legali nei rispettivi fascicoli di parte e, per i consulenti tecnici di parte, nei  
provvedimenti di nomina. In mancanza le parti comunicano a seguire i seguenti recapiti mail/PEC:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Il Giudice istruttore autorizza il CTU all'uso del mezzo proprio e gli concede un acconto pari ad  
euro mille,00, oltre oneri e accessori di legge, da versarsi entro l'inizio delle operazioni  
peritali a carico provvisorio delle parte stessa; autorizza le parti e il CTU al ritiro di  
copie degli atti del procedimento. Su richiesta del CTU il Giudice lo autorizza ad avvalersi della  
collaborazione di (C. Av. Plebani)

Il Giudice istruttore, con accordo delle parti, formula al CTU i seguenti quesiti:  
 quelli riportati nei fogli allegati con le correzioni apportate da questo Giudice con inchiostro blu;  
 quelli riportati a seguire: \_\_\_\_\_

ud. 4/11/2018

# QUESITI AL C.T.U.

Al CTU in ogni caso sia demandato l'incarico tenuto conto della perizia in atti del Dr. Franco Goglia, nonché degli atti, corrispondenza, documenti e normativa vigente, di rispondere ai seguenti quesiti: A

- a) Verificare quale sia stato e quale sia il costo complessivo ed effettivo del finanziamento e quindi del relativo contratto all'atto della stipula, tenendo conto di tutti gli oneri diretti ed indiretti con la sola esclusione di imposte e tasse e dunque considerando in particolare gli interessi corrispettivi, gli interessi compensativi, gli interessi di mora, la remunerazione del capitale, le spese di assicurazione, l'eventuale penale di estinzione anticipata, nonché tutte le spese accessorie e riconducibili al finanziamento in questione e dunque ogni voce di costo prevista a carico del cliente e di remunerazione a qualsiasi titolo della banca collegata all'erogazione del credito;
- b) Verificare sulla base del prodotto contratto di finanziamento nonché sulla base della documentazione prodotta e di quella eventualmente da acquisire, se la parte finanziata, oltre al tasso corrispettivo contrattuale, abbia richiesto in aggiunta a quest'ultimo anche l'interesse moratorio;

c) Verificare se i piani di ammortamento, per come predisposti dalla banca, presentino un meccanismo implicito ed occulto di anatocismo, in quanto tale proibito dalla legge ex art.1283 c.c., operando il conseguente ricalcolo con attualizzazione dei flussi finanziari a tasso semplice anziché composto;

d) Verificare se il solo tasso di mora, così come contrattualizzato e comunque anche in aggiunta alle ulteriori spese al contratto di finanziamento per cui è causa intervenuto tra le parti, escluse imposte e tasse, di per sé solo supera il tasso soglia d'usura al momento della stipula contrattuale;

e) Verificare, in caso di superamento del tasso soglia al momento della contrattualizzazione ed anche in caso di applicazione di interessi di natura usuraria nel corso del rapporto, una rimodulazione del piano di rimborso che tenga conto del solo capitale residuo, rendendosi applicabile il disposto di cui all'art. 1815, comma secondo c.c., determinando la nuova rata, depurata dalle somme richieste a titolo di interessi, per la restituzione della sola quota capitale con la remissione in termini in favore dell'opponente al momento dell'effettivo pagamento dell'ultima rata;

f) Verificare la corrispondenza tra il tasso effettivo applicato a carico del cliente al momento della stipula contrattuale, determinato secondo i criteri già esposti ed il TAEG/ISC riportato in contratto, provvedendo in caso di discrepanza alla riconduzione al tasso minimo Bot ex art.117 TUB ed alla conseguente rideterminazione del piano di ammortamento;

g) Verificare altresì la corrispondenza tra il tasso effettivo applicato nel corso del rapporto al Cliente e il tasso annuo nominale dichiarato in contratto, provvedendo in caso di discrepanza alla riconduzione al tasso minimo legale ex art.1346 c.c. ed alla conseguente rideterminazione del piano di ammortamento;

h) Conseguentemente, determinare l'effettivo dare/avere tra le parti per cui è causa tenuto conto di quanto sopra verificato e specificato.

Oltre agli ulteriori quesiti che l'Ecc.mo Giudice adito vorrà formulare al nominando CTU.

*con foglio*

*la sede è delle Banca di Stato*

*e in ricalcolo da un'ora al Papa Papal*

*diverse da quella prospettata*


RIO ALFREDO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 7698701ba916ca92b99a0

be92b99a01da61e0071b

Il Giudice Istruttore autorizza il CTU a richiedere e ritirare copie di documentazione attinente le sue indagini e l'oggetto della presente causa ed eventualmente depositata presso qualsiasi ente pubblico o privato, mediante esibizione agli ufficiali addetti di copia conforme del presente verbale, e rinvia la causa all'udienza del 29/01/2020 ore 11,00.

Ai sensi dell'art. 195, comma 3 cpc, la relazione sarà trasmessa dal CTU alle parti costituite entro 60 giorni prima della predetta udienza <sup>Le parti potranno trasmettere al consulente le loro osservazioni sulla relazione entro trenta giorni dalla ricezione della relazione e il CTU dovrà depositare in Cancelleria, anche in formato cartaceo entro quindici giorni prima della predetta udienza, la relazione, le osservazioni delle parti e una sintetica valutazione sulle stesse.</sup>

Il CTU, anche per ritiro dei fascicoli di parte



Dott. Federico ERAMO

